

ANZIO

Medaglia d'Oro al Merito Civile



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA GESTIONE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI



INDICE

GLOSSARIO.....	4
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	6
PREMESSA.....	6
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	7
ART 2 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	9
ART 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	11
ART 4 RIFIUTI URBANI	12
ART:5 RIFIUTI SPECIALI	12
ART. 6 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	12
ART. 7 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	16
ART 8 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI	16
ART 9 RIFIUTI CIMITERIALI, DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE	16
ART 10 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO	18
ART 11 NORMA DI RINVIO	18
ART 12 DEFINIZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI/DOCUMENTI NOMINATI NEL REGOLAMENTO	19
TITOLO II ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	19
ART 13 AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO	19
ART 14 POSSIBILI MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	20
ART 15 MODALITÀ GENERALI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA	20
ART 16 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	21
ART 17 COLLABORAZIONI	22
ART 18 UBICAZIONE DEI CONTENITORI	23
ART 19 PESATURA DEI RIFIUTI	23
ART 20 TRASPORTO	23
ART 21 PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE	23
TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	24
ART 22 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI	24
ART 23 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI	24
ART 24 "RACCOLTA PORTA A PORTA"	25
ART 25 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA	25
ART 26 OBBLIGHI DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI OLI MINERALI	26
ART 27 OBBLIGHI A CARICO DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO E DEGLI ACQUIRENTI IN ORDINE ALLE BATTERIE PER VEICOLI	26
ART 28 SMALTIMENTO	27



TITOLO IV GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	27
ART 29 "RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA"	27
ART 30 OBBLIGHI DEL PRODUTTORE	27
ART 31 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RACCOLTA	28
ART 32 "RACCOLTA DEL VETRO"	28
ART 33 "RACCOLTA DELLA CARTA "	28
ART 34 "RACCOLTA DEL CARTONE"	29
ART 35 "RACCOLTA CONGIUNTA DI PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA"	29
ART 36 "RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA"	30
ART 37 "RACCOLTA DELLO SCARTO VERDE"	31
ART 38 "COMPOSTAGGIO DOMESTICO"	31
ART 39 "RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI"	31
ART 40 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INERTI	32
ART 41 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI NON-ASSIMILATI	32
TITOLO V " GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI "	33
ART 42 "RIFIUTI E PRODUTTORI DI RIFIUTI AMMESSI NELLE STRUTTURE"	33
ART 43 "NORME GENERALI SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI"	33
ART 44 "CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI BENI DUREVOLI"	33
ART 45 "CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI"	34
ART 46 "CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE"	34
ART 47 "ORARI DI APERTURA"	34
ART 48 "OBBLIGHI DEI CITTADINI"	34
ART 49 "OBBLIGHI DEL GESTORE"	34
TITOLO VI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI	35
ART 50 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO	35
ART 51 FREQUENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO	35
ART 52 CONTENITORI PORTARIFIUTI	35
ART 53 "PULIZIA DEI MERCATI SETTIMANALI E OCCASIONALI" .	36
ART 54 " PULIZIA DELLE AREE A SEGUITO DI SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE A SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI"	36
ART 55 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	37
ART 56 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	37
ART 57 ESERCIZI STAGIONALI	37
ART 58 AREE DI SOSTA TEMPORANEA	38
ART 59 "CARICO E SCARICO DI MERCI"	38
ART 60 VOLANTINAGGIO	38
ART 61 "PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE"	38
ART 62 "OPERE EDILI"	39



ART 63 "ANIMALI DOMESTICI"	39
ART 64 " CAROGNE DI ANIMALI"	40
ART 65 CADITOIE E POZZETTI STRADALI	40
ART 66 "ALTRI SERVIZI DI PULIZIA"	40
ART 67 ATTIVITÀ STRAORDINARIE	41
TITOLO VII GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI.....	41
ART 68 DISCIPLINA GENERALE	41
ART 69 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	42
ART 70 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	42
ART 71 RIFIUTI INERTI	42
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	43
ART 72 OBBLIGHI DEL PRODUTTORE	43
ART 73 DIVIETI GENERALI	43
ART 74 SANZIONI	44
ART 75 NORMA TRANSITORIA	44
ALLEGATI 1	45
ALLEGATO 2	49



GLOSSARIO

Raccolta differenziata	art. 183 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, definisce la raccolta differenziata come la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
Centro di Raccolta Differenziata Comunale	Definizione data dal d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, definisce un'area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanzia pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato- Regioni città ed amministrazioni locali, di cui al d.lgs. 27 agosto 1997 n. 281. Il Comune gestisce il Centro di raccolta differenziata secondo oneri e modalità stabilite.
ECOCENTRO	Definizione data dalla L.R. 3/2000, area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. E' custodito e aperto in determinati orari
Imballaggi	Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. I rifiuti da imballaggio sono ulteriormente suddivisi in: • imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;



	• imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
classificazione dei rifiuti	Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/06: i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Criteri assimilabilità	d.lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni,: • ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b) sono rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli alla lettera a) assimilabili ai rifiuti



	urbani per quantità e qualità (art.198 comma 2 lettera g); • ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g), compete al Comune: l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (art. 195, comma 2, lett. e)), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d); • art. 195, comma 2, lettera e), Competenze dello Stato: la determinazione dei criteri qualitativi e qualitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Utenza	famiglie e attività situate nel territorio del Comune di Anzio. Tecnicamente si distinguono in utenze domestiche (abitazioni) e non-domestiche (attività produttive, negozi, ristoranti, ecc.)
Gestione integrata dei rifiuti	il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Competenze dei Comuni.

Art.198 del decreto legislativo D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni:
1. I comuni concorrono, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in



coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195 comma 2, lettera a): ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere e) e d).

3. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, il Comune provvede alla gestione e verifica il servizio di cui sopra.

4. I comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni richieste sulla gestione dei rifiuti urbani.

5. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di espletamento dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, determina il perimetro nel quale è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento; favorisce la riduzione dello smaltimento finale, attraverso il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio. Il Comune è tenuto a promuovere una continua, efficace educazione civica ed ambientale, rivolta a tutta la popolazione, ad iniziare dalle scuole dell'infanzia, anche attraverso una campagna di sensibilizzazione che abbia come primo obiettivo la riduzione dei rifiuti all'origine. Il Regolamento prevede una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi, e definisce le attività sanzionatorie.

L'intero ciclo della gestione integrata dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni



inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare, i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- d) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- e) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- f) il Comune provvede ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia soprattutto con il coinvolgimento del cittadino-utente;
- g) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti;
- h) devono essere favorite le forme organizzate di acquisto da parte dei cittadini singoli e/o di famiglie;
- i) Devono essere favorite le forme organizzate di acquisto da parte dei cittadini singoli e/o famiglie che abbiano anche come obiettivo la riduzione della produzione di rifiuti.

2. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita nelle forme di cui e al Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3. Il Regolamento è stato predisposto ai sensi del comma 2 dell'art.198 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni.

4. In base all'articolo 200 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, la gestione dei rifiuti urbani sarà organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, denominati ATO.

5. Il Comune attualmente gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme contrattuali e operative indicate in apposito "Contratto di Servizio". Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, i soggetti che esercitano il servizio continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito (art 204 comma 1).

6. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti di cui all'art. 185 della parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, di seguito riportati:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria;
- b) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i materiali esplosivi in disuso;
- e) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- f) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- g) i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.



6. bis) Possono essere sottoprodotti, comma 2 dell'art. 185 d.lgs. n°152/2006, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'art.183 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni:

- materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;
- materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
- eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991, n.281.

7. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti classificati come "sottoprodotti di origine animale" definiti dal Regolamento CE n. 1774/2002, dalla "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002" pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale N. 172 del 24 Luglio 2004.

ART 2 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai fini del presente Regolamento si accolgono le definizioni di cui all'art. 200, comma 1 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base degli ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m*), *n*) ed *o*) e delle definizioni contenute nell'art. 183, di seguito riportate.

1. Ai fini della parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e



successive correzioni e modificazioni;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti



preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come CDR di qualità normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività' di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

ART 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Agli effetti del presente regolamento i rifiuti sono classificati in base a quanto previsto dall'art.184 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni e dal DPR n. 254/03. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) RIFIUTI URBANI
- b) RIFIUTI SPECIALI
- c) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI



d) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART 4 RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184 comma 2 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera **a)**, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera **g)**;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti a attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere **b)**, **c)** ed **e)**.

ART:5 RIFIUTI SPECIALI

Secondo l'art. 184, comma 3, del decreto legislativo del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l)veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti.

ART. 6 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Il produttore o detentore dei rifiuti assimilati agli urbani li dovrà conferire al servizio pubblico di raccolta;



RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

In attesa che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani come previsto all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) relativamente all'individuazione dei rifiuti non pericolosi diversi dagli urbani ammessi allo smaltimento in discarica e dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs n. 36 del 13/1/2003 relativamente ai criteri di ammissione in discarica, si intendono assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento i seguenti rifiuti aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e
- successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di
- arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;



- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione - privati delle sorgenti luminose- PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151";
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;
- Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono alle caratteristiche di assimilabilità stabilite sulla base dei criteri previsti dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle more della definizione dei criteri di cui sopra da parte dello Stato, si intendono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi le caratteristiche qualitative e quantitative stabilite nei successivi artt. 8 e 9.

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto



secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del soggetto Gestore.

Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'esterno dell'area di raccolta definita dal perimetro definito dal contratto di gestione del servizio di raccolta stipulato col gestore del servizio stesso.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- pneumatici;
- rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche definite dal Regolamento del Servizio di Igiene Urbana.
- olii esausti da cucina (oli e grassi commestibili codice CER 200125) per una quantità massima di 2000kg/presa;
- mondiglia e grigliato (rifiuto urbano misto grigliato codice CER 200301) per una quantità massima di 650 tonn/anno;
- rifiuti vegetali (codice CER 200201) prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde, previa convenzione con il soggetto gestore, per una quantità massima di 15 t/anno.

Limiti quantitativi per l'assimilazione

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 152/06, si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 5 provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$\text{superficie} \times K_d$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e K_d è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158. In caso di attività particolari che producano quantitativi di rifiuti eccedenti tale limite, potranno essere applicate tariffe specifiche purché vengano preventivamente organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

4. Resta salva la facoltà del Comune di disciplinare, nel rispetto delle norme vigenti e con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, l'assimilabilità di ulteriori rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali,



istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

5. Sono esclusi dall'assimilazione:

a) i rifiuti di imballaggi terziari.

b) i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.

6. I rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e materiali di cava devono essere trasportati da soggetti autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero con le modalità e le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, anche ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Verrà definita con apposito Regolamento.

ART 8 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è stata istituita dall'Amministrazione Comunale la tariffa ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

L'applicazione della tariffa sostituisce la tassa per i rifiuti solidi urbani ed assimilati ai rifiuti urbani.

ART 9 RIFIUTI CIMITERIALI, DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE

1. Sono disciplinati dal presente articolo i rifiuti da esumazione e da estumulazione, definiti dall'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179 e dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali; sono esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.
2. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, che disciplinano la gestione dei rifiuti.



3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

3.1) rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

3.2) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- f) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
- g) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3.3) parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione:

h) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

i) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, scortificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

4. La gestione dei rifiuti da esumazione e da estumulazione deve avvenire secondo quanto segue (art 12 del DPR 254/2003):

- a) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
- b) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili (sacchi), di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione e tumulazione". Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'Art 3 punto 3.1 e lettere a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
- c) possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'Azienda gestore dei servizi cimiteriali in accordo con il Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla lettera c.
- d) devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del decreto d. lgs. 152 del 30 aprile 2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in conformità ai regolamenti comunali.
- e) La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici.

5. La gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali deve avvenire come di seguito descritto (art. 13 del DPR 254/2003):

- a) I rifiuti di cui all'articolo 3.2 lettera f) possono essere riutilizzati all'interno della



stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, ai sensi del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;

b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti.

6. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

ART 10 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni è preposto il personale con qualifica di polizia amministrativa, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché il personale ispettivo e di vigilanza dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A. LAZIO);

ART 11 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene, Polizia Urbana, Polizia Mortuaria, Edilizio, Regolamento del Commercio, Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti ed eventuali emanande ordinanze sindacali.

2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, nonché di leggi regionali, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto contenute nel presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.

3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno fissati dai decreti attuativi del D. Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e recepite con apposito provvedimento dall'Amministrazione Comunale.

4. Si rinvia alle clausole contenute nel Contratto di Servizio in ordine agli obblighi e ai doveri del Gestore del Servizio, e alla specifica delle caratteristiche dei servizi non espressamente stabilite nel presente Regolamento.

5. Si rinvia al Regolamento specifico per l'applicazione della tariffa dei rifiuti urbani e assimilati T.I.A., disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti



ART 12 DEFINIZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI/DOCUMENTI NOMINATI NEL REGOLAMENTO

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intende:

- a) Per "Amministrazione comunale" o "Comune": il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o il Dirigente responsabile del servizio a seconda che, nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dal D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dall'art. 4 del D.L. n° 26 del 1995, convertito in legge n° 95 del 1995, o ad approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- b) per "Soggetto Gestore": il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi di cui al presente regolamento;
- c) Per Contratto di Servizio: l'atto regolante il rapporto tra Amministrazione Comunale e soggetto gestore per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- d) Per Carta dei Servizi: il documento volontario che il gestore produce per rendere pubbliche le modalità di svolgimento dei diversi servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART 13 AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

- 1. Sono coperti da servizio pubblico le aree indicate nel contratto di servizio con il Gestore. Tali aree sono definite con l'obiettivo di massimizzare il numero di utenti che possono usufruire del servizio, compatibilmente con i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tariffa rifiuti.
- 2. Sono coperti dal pubblico servizio anche le utenze alle quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica del Comune di Anzio, soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.
- 3. Sono autorizzati al conferimento solo le utenze domestiche del Comune di Anzio e le utenze non domestiche che svolgono la propria attività sul territorio comunale.

3 bis Per utenze non domestiche si intendono le attività economiche che svolgono la loro attività nel Comune di Anzio e contestualmente sono soggette al pagamento della TIA. Coloro che sono iscritti nei ruoli TARSU/TIA di altri comuni, non possono scaricare i loro rifiuti nei cassonetti del Comune di Anzio né tanto meno abbandonare gli stessi sul territorio comunale. Tuttavia, tutti coloro che svolgono la propria attività nel Comune di Anzio, possono smaltire i loro rifiuti usufruendo di un servizio a pagamento. Le tariffe



applicate saranno calcolate in misura direttamente proporzionale al quantitativo smaltito.

ART 14 POSSIBILI MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata (o frazione residua) può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) raccolta porta a porta, che implica il prelievo domiciliare di sacchi a perdere o lo svuotamento di contenitori di varia volumetria (p.es mastelli, bidoni carrellati, cassonetti) affidati agli utenti in comodato d'uso (o altra forma) dal gestore;
- b) punti mobili di raccolta.

2. Il servizio di raccolta delle frazioni oggetto di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore ai Centri di Raccolta Comunali;
- b) raccolta porta a porta, che implica il prelievo domiciliare di sacchi a perdere o lo svuotamento di contenitori di varia volumetria (p.es mastelli, bidoni carrellati, cassonetti) affidati agli utenti in comodato d'uso (o altra forma) dal gestore;
- c) punti mobili di raccolta.

3. Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità si individua nel sistema di raccolta porta a porta, la modalità più idonea al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata.

4. Le volumetrie dei contenitori sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità e alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.

5. Lo svuotamento dei contenitori stradali e domiciliari avverrà con frequenza stabilita dal calendario di ritiro.

6. La modalità di attuazione del servizio per ciascuna utenza dipenderà dalla zona di ubicazione della stessa all'interno del Comune e da quanto stabilito nel contratto di Servizio con il Gestore.

ART 15 MODALITÀ GENERALI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Il conferimento dei rifiuti avviene esclusivamente nei contenitori forniti dal gestore.

2. I contenitori di raccolta devono essere tenuti all'interno della proprietà dell'utenza ed esposti su suolo pubblico davanti alla propria utenza nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

3. La raccolta dei rifiuti avviene mediante il ritiro al piano stradale dei contenitori ed il loro svuotamento.

4. Il gestore, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri contenitori in punti precisi, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del gestore.



5. Qualora il gestore non effettui la raccolta entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro la sera del giorno in cui il servizio è stato interrotto; i manufatti andranno esposti nuovamente al successivo giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.

ART 16 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione.

1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino nell'ordine l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2. La pubblica amministrazione favorisce l'utilizzazione di materiali riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g) del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

5. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di raccolta per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni:

In ogni Ambito Territoriale Ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; b)
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; c)
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

A - La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei



rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

B - L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità:

a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;

b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;

c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

d) del sistema di conferimento e raccolta;

e) dei sistemi di recupero;

f) dei sistemi di smaltimento finale;

g) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;

h) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;

i) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;

j) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

C.- L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

a) l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs n. 152/2006;

b) un'efficace separazione della frazione organica umida (scarti alimentari);

c) la raccolta dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e/o lo smaltimento;

d) l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio, prevalentemente attraverso la possibilità di conferimento separato nei Centri di Raccolta Comunali.

D - In ambiti del territorio Comunale o per categorie di produttori da definirsi con provvedimento del competente Dirigente, possono essere attivate sperimentalmente forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

ART 17 COLLABORAZIONI

Il Comune ed il Gestore possono avvalersi, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, della collaborazione di altri soggetti che ispirano la propria azione a finalità sociali e/o ambientali, gli stessi dovranno rispettare le norme in materia di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti, oltre alle specifiche tecniche comunicate eventualmente dal Comune e dal Gestore.



ART 18 UBICAZIONE DEI CONTENITORI

1. E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione.
2. Nel caso di Centri Commerciali e attività affini dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati gli spazi per la sistemazione dei contenitori personalizzati che consentano la detenzione separata dei rifiuti in previsione della loro raccolta differenziata.
3. In caso di eventi di particolare importanza il Comune o gli Organi di Pubblica Sicurezza possono richiedere formalmente al Gestore - per motivi di sicurezza ed ordine pubblico - la rimozione di contenitori di raccolta e cestini porta rifiuti per tutta la durata degli eventi. Tali operazioni non costituiscono sospensione del servizio.
4. ***Le utenze non domestiche e domestiche condominiali che non abbiano a disposizione spazi a sufficienza all'interno della proprietà, possono fare richiesta all'Ufficio Ambiente per il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico. Per la richiesta dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta dal competente ufficio e l'istanza, corredata da specifica planimetria, dovrà essere inviata all'indirizzo pec protocollo.comuneanzio@pec.it o consegnata presso l'ufficio protocollo dell'Ente.***
5. ***Il posizionamento su suolo pubblico deve essere debitamente autorizzato dall'Ufficio Ambiente del Comune di Anzio, a seguito di Nulla Osta rilasciato dalla Polizia Locale. Gli utenti che abbiano ottenuto l'autorizzazione sono esentati dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. f) della legge 160/2019.***
6. ***Per il posizionamento su suolo pubblico devono essere rispettati i seguenti requisiti:***
 - ***I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. Inoltre, vanno posizionati in apposite sedi e, ove possibile, in un punto esterno alla carreggiata, in modo da non costituire ostacolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni. Qualora necessario, i cassoni possono occupare aree dedicate a parcheggio.***
 - ***I cassonetti e i bidoni non possono essere posizionati a una distanza inferiore a cinque metri dagli incroci e non possono occupare i marciapiedi, a meno che non vengano ricavati appositi spazi che garantiscano una larghezza minima di almeno un metro per il transito.***
 - ***I cassonetti devono distare almeno 5 metri dalle porte e finestre degli edifici e dagli accessi delle attività commerciali aperte al pubblico (bar, negozi, ecc.) e 3 metri dagli accessi pedonali o carrabili ai fabbricati.***



• I cassonetti devono essere contenuti all'interno di appositi armadietti, realizzati in alluminio di colore bianco con pannelli sempre di colore bianco, al fine di minimizzare l'impatto visivo e odorigeno. Gli armadietti devono essere chiusi, al fine di evitare lo scorretto conferimento da parte di utenze diverse dall'utenza richiedente, la quale è l'unica responsabile del corretto conferimento dei rifiuti. Gli armadietti vanno chiusi con serratura universale quadrata, in modo tale da garantire agli operatori ecologici l'accesso. Sull'armadietto deve essere identificata univocamente l'utenza attraverso targa, adesivo o scritta.

7. Nel posizionamento di cui al precedente comma 4) è fatto obbligo a carico degli utenti richiedenti:

- Mantenere i contenitori in buono stato di conservazione e pulizia, effettuando almeno due lavaggi e disinfezioni annui.**
- Garantire che i rifiuti conferiti siano privi di contaminanti e adeguatamente separati secondo le frazioni previste.**
- Assicurare, per che l'accesso ai contenitori sia libero da ostacoli durante gli orari di raccolta. Sarà cura degli operatori ecologici prelevare il contenuto dei secchi e riposizionarli poi all'interno degli armadietti.”;**

ART 19 PESATURA DEI RIFIUTI

1. La pesatura avviene mediante apparecchiature di proprietà del Comune o del Gestore; in assenza di queste, il Gestore può avvalersi delle apparecchiature di pesa individuate congiuntamente con il Comune.

2. Il Comune può in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

ART 20 TRASPORTO

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti urbani deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984; pertanto:

a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed un alto grado di protezione dell'ambiente, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;

b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal Codice della Strada ed alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).



ART 21 PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE

1. Ai fini del controllo e del monitoraggio del buon andamento del sistema di gestione pubblico dei Rifiuti, il gestore trasmette al Comune - con frequenza almeno semestrale - un prospetto analitico con la quantità di Rifiuti Urbani raccolti specificando le quantità differenziate;
2. Il Comune provvede a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti, verificando le informazioni veicolate alle utenze con il supporto del Gestore.
3. Le attività di informazioni vengono intensificate in coincidenza con l'introduzione di nuove modalità di raccolta dei rifiuti, di cambiamenti degli orari di raccolta o di altre modifiche significative del sistema di gestione dei rifiuti.
4. Il Comune può delegare le attività di cui al presente articolo al Gestore del Servizio, o ad altri soggetti da esso incaricati.
5. Il Comune provvederà a rendere accessibili al pubblico i dati di raccolta dei RU anche mediante pubblicazione sul proprio sito web.
6. Le informazioni specifiche, riguardanti i servizi effettuati dal gestore per i cittadini, vengono descritte nella carta dei servizi.

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO e DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART 22 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e conferimento degli stessi ad impianti di smaltimento autorizzati.
2. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati:
 - a) i rifiuti domestici ingombranti
 - b) i rifiuti pericolosi
 - c) i rifiuti speciali non assimilati
 - d) le sostanze allo stato liquido
 - e) i materiali in fase di combustione
 - f) i materiali che possano recare danno al personale impiegato e ai mezzi di raccolta e trasporto
 - g) tutte le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata.
3. Le possibili modalità di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo vengono descritte di seguito. La scelta della tipologia di raccolta viene effettuata dal Gestore secondo quanto stabilito dal contratto di servizio.



ART 23 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

1. La raccolta avviene disponendo in permanenza all'esterno, su suolo pubblico contenitori rigidi presso i quali le utenze possono conferire i soli rifiuti costituiti da indumenti usati e/o giocattoli.
2. La tipologia di contenitori prevista viene riassunta di seguito:
 - a) cassonetti inamovibili privi di ruote.
3. La frequenza di raccolta su tutto il territorio servito sarà pari a quanto stabilito dal contratto di servizio, specifico.

ART 24 "RACCOLTA PORTA A PORTA"

1. La raccolta avviene assegnando a ciascuna utenza uno o più contenitori di volumetria corrispondente alla propria produzione di rifiuto. La volumetria viene stabilita dal Comune in funzione della produzione specifica e delle frequenze di asportazione previste.
2. La frequenza di raccolta avviene su tutto il territorio servito con frequenza pari a quanto stabilito dal contratto di servizio e comunque secondo il calendario stabilito dal Comune

ART 25 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA

1. Viene riportata una lista non esaustiva di rifiuti urbani pericolosi:
 - a) accumulatori al piombo
 - b) pile esauste
 - c) farmaci scaduti o non più utilizzati
 - d) lampade al neon, alogene, fluorescenti
 - e) contenitori per oli minerali
 - f) oli vegetali
 - g) vernici, solventi
 - h) prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici)
 - i) materiali contenenti amianto.
2. I rifiuti di cui al comma precedente - di provenienza esclusivamente domestica - devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti di cui all'art. 23, secondo le modalità descritte al presente articolo.
3. Gli accumulatori esausti devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferiti presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di accumulatori esausti di esclusiva provenienza domestica gli stessi potranno essere conferiti presso gli ECOCENTRI.
4. Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori, e comunque localizzati nel territorio comunale o conferite presso gli ECOCENTRI o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio e dal Comune; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale.



5. Le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le farmacie o presso gli ECOCENTRI o utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale.
6. Lampade al neon, alogene, fluorescenti devono essere conferite presso gli ECOCENTRI o utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio.
7. Gli oli vegetali o minerali usati devono essere conferiti presso gli ECOCENTRI, o utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio, per essere inviati a riciclo.
8. I contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso gli ECOCENTRI, o utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio.
9. I prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti presso gli ECOCENTRI o utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio.
10. I prodotti e materiali contenenti amianto vanno avviati a raccolta secondo le modalità previste dalla Normativa specifica di settore.

ART 26 OBBLIGHI DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI OLI MINERALI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.6, punti 3 e 5 del d. lgs 27 gennaio 1992 n.95" attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" e dell'art. 2, punto 4 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n.392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:
 - a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
 - b) ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
 - c) consentire, ove non vi provveda direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, che il Consorzio Obbligatorio degli Oli usati installi a titolo gratuito presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio ovvero al servizio di raccolta dei rifiuti chimici domestici organizzato dall'ente gestore.
3. Coloro che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.



ART 27 OBBLIGHI A CARICO DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO E DEGLI ACQUIRENTI IN ORDINE ALLE BATTERIE PER VEICOLI

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici domestici organizzato dall'Ente Gestore.

2. Le utenze domestiche che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli, hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'Ente Gestore, presso i Centri di Raccolta Comunali.

ART 28 SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta pubblico, avviene a cura del Gestore del Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative stabilite in ciascun impianto.

TITOLO IV GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART 29 "RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA"

1. Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta e alle frazioni di rifiuto speciali assimilate agli urbani.

2. Le seguenti frazioni di rifiuto, elencate con dettaglio nell'allegato, vengono raccolte in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi:

- a) vetro;
- b) carta grafica ed imballaggi in carta;
- c) cartone;
- d) imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata);
- e) plastica;
- f) scarto umido (avanzi di cucina);
- g) scarti vegetali di parchi e giardini o scarto verde;
- h) legno;
- i) rifiuti ingombranti.

3. Per tutte le frazioni di cui alle lettere da a) a h) del comma precedente e per le quali è stata attivata la raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero come previsto dalle convenzioni ANCI - CONAI o da altre convenzioni con soggetti autorizzati al recupero.



ART 30 OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

1. E' vietato conferire nei contenitori per i rifiuti residui o indifferenziati le tipologie di rifiuti per i quali venga attuata la raccolta differenziata; il divieto è esteso a tutte le frazioni di rifiuto per i quali venisse istituito in futuro apposito circuito di raccolta in maniera differenziata.
2. E vietato espressamente ridurre i rifiuti ingombranti di cui all'art. 39 in parti al fine della loro immissione nei contenitori non appositi.
3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale ed al successivo conferimento negli appositi contenitori in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sui contenitori stessi.

ART 31 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RACCOLTA

1. In generale il Comune di Anzio favorisce il conferimento delle diverse frazioni riciclabili di imballaggio attraverso la realizzazione di **Isole Ecologiche** o **raccolta porta a porta**.
2. Il Comune favorisce il conferimento della **frazione umida** da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso la raccolta porta a porta.
3. Le possibili modalità di raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata vengono descritte negli articoli che seguono. La scelta dell'attivazione delle specifiche tipologie di frazioni di rifiuti e delle modalità di raccolta viene effettuata dall'Amministrazione Comunale, ed istituita attraverso provvedimento del competente Dirigente, e concordata con l'ente Gestore secondo quanto stabilito dal contratto di servizio nonché dagli obiettivi di differenziazione indicati nel D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni.

ART 32 "RACCOLTA DEL VETRO"

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi primari in vetro (quali bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere) oltre a vetro in lastre, damigiane, ecc. All'interno dei contenitori di raccolta porta a porta possono essere immessi solamente gli imballaggi in vetro per bevande ed alimenti.
2. La raccolta degli imballaggi e contenitori in vetro viene eseguita con le seguenti modalità:
 - a) raccolta porta a porta;
 - b) conferimento presso i Centri di Raccolta Comunali, in particolare per tipologie di vetro ingombranti quali lastre, damigiane, ecc.
3. Alle utenze non-domestiche ubicate nel centro storico e non, in grado di produrre notevoli quantitativi di scarto (quali ristoranti, bar, ecc), vengono assegnati da parte del Comune uno o più bidoni carrellati con volumetria variabile a seconda delle esigenze dell'utente.



ART 33 "RACCOLTA DELLA CARTA "

1. Sono oggetto della raccolta qualsiasi tipo di carta o giornale purché pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possano imputridire, da altre tipologie di imballaggio (p.es. film in plastica) oltre che da altri materiali ne possano limitare il recupero.
2. La raccolta può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento presso i Centri di Raccolta Comunali per grossi quantitativi;
 - b) raccolta porta a porta;
 - c) conferimento a raccoglitore autorizzato.
3. Alle utenze non-domestiche in grado di produrre notevoli quantitativi di carta (quali uffici, banche, ecc) possono essere dati in dotazione contenitori appositi (sacchi, bidoni carrellati, cassonetti), in base alla relativa produzione di rifiuto. Lo svuotamento dei contenitori avviene mediante raccolta porta-a-porta e con frequenza prevista dal calendario.

ART 34 "RACCOLTA DEL CARTONE"

1. Sono oggetto della raccolta qualsiasi tipo di cartone purché pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori .
2. Il conferimento può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento presso i Centri di Raccolta Comunali;
 - b) raccolta porta a porta;
 - c) conferimento a raccoglitore autorizzato.
3. Nel caso della raccolta porta a porta per le utenze non-domestiche, l'utenza servita ha l'obbligo di mantenere i cartoni piegati, appiattiti, pressati all'interno della sede aziendale dove è svolta l'attività e di consentire il prelievo negli orari comunicati dal Comune.

ART 35 "RACCOLTA CONGIUNTA DI PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA"

Sono oggetto di raccolta:

1. tutti gli imballaggi primari in ferro e metallo, alluminio, banda stagnata oggetti metallici quali, acciaio, ecc.
2. gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, elencati di seguito:

FRAZIONI RICICLABILI

ALIMENTARI*
Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.



Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
Buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
Vaschette porta - uova
Vaschette per alimenti, carne e pesce
Vaschette/barattoli per gelati
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
Reti per frutta e verdura
Film e pellicole
Barattoli per alimenti in polvere
Contenitori vari per alimenti per animali
Coperchi
Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere

NON ALIMENTARI**
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento (es: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
Gusci, barre, clips da imballaggio in polistirolo espanso
Reggette per legatura pacchi
Sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali)
Vasi per vivaisti

* tali materiali sono da considerarsi Frazioni estranee se presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili

** tali materiali sono da considerarsi Frazioni estranee se presentano evidenti residui pericolosi e non pericolosi

2. La raccolta degli imballaggi avviene per mezzo della raccolta porta a porta; la raccolta di altri materiali avviene mediante conferimento presso i Centri di Raccolta.
3. Le bottiglie e i flaconi di plastica devono essere opportunamente schiacciati dagli utenti in modo da ridurre il volume, prima del conferimento negli appositi contenitori.

ART 36 "RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA"

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non-domestiche (grandi produttori quali: mense, ristoranti, bar e pizzerie, negozi di frutta e verdura, ecc.), inclusi i fiori recisi e le piante domestiche.
2. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e



di insorgenza di odori, verrà assegnato a tutte le utenze domestiche da parte del gestore n° 1 secchiello-sottolavello con un set di sacchetti dedicati.

3. I sacchi a perdere in materiale compostabile sono acquistabili direttamente dalle utenze presso punti di vendita dedicati.

4. A tutte le utenze non-domestiche interessate dal servizio di raccolta verrà assegnato in comodato d'uso da parte del gestore n° 1 o più bidoni carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto.

5. La frequenza di raccolta verrà stabilita dal Comune secondo a quanto previsto dal calendario di ritiro.

ART 37 "RACCOLTA DELLO SCARTO VERDE"

1. Sono oggetto di raccolta differenziata gli scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubblico (parchi ed aiuole e giardini) e dalle aree verdi delle utenze domestiche (giardini ed orti).

2. Lo scarto verde può essere raccolto con le seguenti modalità:

a) conferimento diretto da parte dell'utenza domestica presso i CENTRI di RACCOLTA di cui al Titolo 5;

b) mediante un servizio di asportazione domiciliare.

3. I rifiuti verdi derivanti da attività agricole o da attività di giardinaggio professionale sono classificati rifiuti speciali: essi possono essere comunque conferiti, a pagamento, agli CENTRI di RACCOLTA ed ai costi stabiliti dal contratto di servizio.

4. Per i campi sportivi comunali in gestione ad associazioni è possibile attivare – in accordo con il Gestore - la pratica del compostaggio in loco dello scarto verde originante dalla manutenzione dei prati erbosi.

ART 38 "COMPOSTAGGIO DOMESTICO"

1. Alle sole utenze domestiche dotate di un proprio orto o giardino è consentita la pratica del compostaggio domestico dei propri rifiuti umidi e dello scarto di giardino per la produzione di compost, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

2. Il compostaggio domestico nei condomini è consentito solamente nelle aree verdi comuni e limitatamente allo scarto verde.

3. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico della frazione umida e dello scarto verde è possibile prevedere un'agevolazione secondo le modalità definite dal regolamento tariffa del Comune.

4. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico è ammesso anche il recupero della frazione organica umida e dello scarto verde dei rifiuti, prodotti direttamente dall'Azienda agricola, seguendo le norme della buona pratica agricola purché dette concimaie rispettino le disposizioni di legge vigenti e il regolamento comunale d'igiene.

5. Il Comune e il Gestore del Servizio promuovono la pratica del compostaggio presso le utenze domestiche, attraverso la distribuzione di un manuale pratico ed informazioni fornite dal Gestore del servizio.



ART 39 "RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI"

1. Sono oggetto della raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:
 - a) rifiuto destinato allo smaltimento che per volume o peso non può essere conferito alle raccolte di cui agli articoli 24 e 25.
 - b) rifiuti destinati al recupero, elencati nell'art. 30, che per volume o peso non possono essere conferiti ai rispettivi circuiti di raccolta;
 - c) le seguenti tipologie di beni durevoli
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - condizionatori d'aria;
 - televisori;
 - computer, stampanti, accessori hardware, fotocopiatrici;
 - lavatrici e lavastoviglie.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti viene effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte del produttore ai Centri di Raccolta Comunali;
 - b) asportazione a domicilio, previo prenotazione telefonica del servizio all'apposito n° verde, e conferimento del rifiuto a cura dell'utenza su piano stradale nei giorni, nei luoghi e negli orari concordati con il Gestore.
3. I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata (comma 2.b) devono essere collocati in area pubblica a cura dell'utenza in modo ordinato occupando il minimo spazio possibile, in modo da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. E' vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico.

ART 40 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INERTI

1. Sono oggetto di raccolta i rifiuti inerti prodotti in piccole quantità direttamente dalle utenze domestiche durante operazioni di demolizione o manutenzione delle proprie unità abitative.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 viene effettuata secondo le seguenti modalità:
 - conferimento diretto da parte del produttore ai CENTRI di RACCOLTA;
 - conferimento diretto da parte del produttore agli impianti di recupero autorizzati.

ART 41 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI NON-ASSIMILATI

1. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le modalità di cui all'articolo 188 comma 2 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni.
2. Divieto di introduzione nei contenitori per la raccolta differenziata, di rifiuti



indifferenziati:

- a) E' fatto divieto di introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata rifiuti indifferenziati o non compatibili con la specifica destinazione di ciascun contenitore;
- b) E' fatto divieto abbandonare materiali per i quali è prevista la raccolta differenziata nei cassonetti per la raccolta indifferenziata, ovvero al di fuori degli specifici contenitori anche se nelle loro immediate vicinanze;
- c) E' vietato gettare sulla pubblica via qualsiasi rifiuto anche se di piccole dimensioni (p.es carta, pacchetti di sigarette, mozziconi di sigarette, biglietti dell'autobus), ma è obbligatorio depositarli nei cestini getta-carte, o altri contenitori dedicati.

Titolo V " Gestione dei Centri di Raccolta Comunali "

ART 42 "RIFIUTI E PRODUTTORI DI RIFIUTI AMMESSI NELLE STRUTTURE"

- 1. Sono autorizzati al conferimento solo le utenze domestiche del Comune e le utenze di cui all'art. 13.
- 2. Possono essere conferiti ai centri di raccolta solo le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata, elencati nell'art. 30;
 - b) rifiuti pericolosi, di origine domestica, di cui all'art. 26;
 - c) rifiuti speciali;
 - d) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune.

ART 43 "NORME GENERALI SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI"

- 1. I rifiuti che vengono conferiti ai Centri di Raccolta, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori o, quando previsto, negli appositi spazi.
- 2. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare affinché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

ART 44 "CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI BENI DUREVOLI"

- 1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti al centro di raccolta direttamente a cura dell'utenza o tramite il servizio di raccolta differenziata.
- 2. Le utenze non-domestiche (commerciali, etc...) che abbiano ricevuto un rifiuto costituito da un bene durevole, da componenti d'arredo o da altro bene di uso domestico in



sostituzione di un bene venduto possono, direttamente o tramite altro soggetto delegato allo scopo, conferire il rifiuto al centro di raccolta comunale, previo pagamento delle operazioni di recupero o di smaltimento.

ART 45 "CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI"

1. I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree a verde devono essere conferiti a cura del produttore in forma tale da ridurre il più possibile il volume.
2. E' vietato l'impiego di materiale plastico per sigillare o contenere i rifiuti in questione.
3. I rifiuti depositati devono essere avviati al trattamento dal Gestore con frequenza sufficiente al fine di evitare molestie olfattive.

ART 46 "CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE"

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade possono essere conferiti solamente Presso le piattaforme del gestore.
2. L'accumulo del materiale deve avvenire in appositi cassoni o aree separate da quelle destinate alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini.
3. I sistemi di raccolta debbono soddisfare i criteri tecnici emanati dall'Autorità competente.

ART 47 "ORARI DI APERTURA"

1. L'orario di apertura dei Centri di Raccolta è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza.
2. Le modalità per il funzionamento dei Centri di Raccolta, nonché gli orari di apertura sono stabiliti dal Comune e comunicati al gestore nel contratto di servizio.
3. In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente competente, può autorizzare l'apertura del Centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, dandone idonea pubblicità.

ART 48 "OBBLIGHI DEI CITTADINI"

1. I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
2. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
3. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente capitolo e le istruzioni impartite dal personale di controllo della struttura



ART 49 "OBBLIGHI DEL GESTORE"

1. Il personale incaricato di custodire e di controllare i Centri di Raccolta è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune, nella fattispecie dal competente Dirigente, e specificate nel contratto di servizio.

TITOLO VI

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO e di ALTRI SERVIZI

ART 50 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio riguarda la raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani, così come definiti dal D.Lgs n. 152/2006 e che riguardano:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua;

2. Per il servizio di spazzamento sono previste le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti.

ART 51 FREQUENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di spazzamento dei rifiuti urbani sono definite con il Gestore del Servizio all'interno del "contratto di servizio", in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili, sentiti gli Uffici competenti individuati dall'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno o notturno) preventivamente concordati con il soggetto gestore, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, lo spazzamento meccanizzato di vie e piazze e/o la pulizia di caditoie.



ART 52 CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del Servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi della gestione, del loro periodico svuotamento e della loro pulizia, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani soggetti alle raccolta di cui ai titoli III e IV.
3. E' vietato apporre scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura sui contenitori portarifiuti.
4. il Comune può segnalare al Gestore del Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; il Gestore del Servizio deve provvedere al loro inserimento in dette aree o, in caso contrario, motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento.

ART 53 "PULIZIA DEI MERCATI SETTIMANALI E OCCASIONALI"

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al Gestore del Servizio in base alle modalità da questo stabilite.
2. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta differenziata da parte del Gestore del Servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
3. Le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate ad opera del titolare della concessione entro un'ora dall'orario di termine delle operazioni di vendita.
4. Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, gli orari del divieto di sosta e di circolazione per le autovetture sono estesi a +2 ore dal termine delle operazioni di vendita. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Gestore del Servizio, qualora ritenga opportuno richiedere la modifica di tali orari, dovrà rapportarsi direttamente con gli Uffici comunali preposti al fine di concordare le modifiche richieste.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono soggetti obbligati al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti prevista dal Regolamento Comunale sulla Tariffa.
6. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristoranti, ecc. .



ART 54 " PULIZIA DELLE AREE A SEGUITO DI SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE A SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI"

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di esigere una congrua cauzione in sede di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sul territorio comunale di gestori di circhi equestri, Luna Park e simili. La cauzione verrà svincolata previo assenso formale dell'Ufficio preposto.
2. Le aree occupate per le attività di cui al presente articolo devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti alla fine dell'evento.
3. I soggetti di cui al presente articolo devono concordare con il Comune e/o il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta e provvedere al pagamento delle spese di servizio secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale sulla Tariffa.

ART 55 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze ed aree pubbliche, iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., sono tenuti a comunicare al Comune ed al Gestore del Servizio, contestualmente alla presentazione della richiesta per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. I promotori dovranno attivare, col coordinamento e secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata prima, durante e dopo la manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

3. A manifestazione terminata la pulizia dell'area interna deve essere curata dai promotori stessi.

4. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale sulla Tariffa.

ART 56 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione permanente o temporanea a pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari.

2. I soggetti assegnatari devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente mediante l'impiego di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore del Servizio.

3. I titolari degli esercizi di cui al punto 1, anche se non concessionari di plateatici, sono tenuti a collocare nelle vicinanze degli ingressi, senza comunque occupare suolo.



ART 57 ESERCIZI STAGIONALI

1. Esercizi stagionali all'aperto, quali per esempio piscine e campeggi, dovranno comunicare all'Ente Gestore entro la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. Le utenze di cui al comma 1 sono soggette alla tariffa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla Tariffa.

ART 58 AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Le aree destinate dal Comune alla sosta temporanea di caravans, camper, tende e simili oltre alle aree adibite alla sosta di nomadi vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'asportazione dei rifiuti indifferenziati viene effettuata a cura del Gestore del Servizio in base alle frequenze stabilite dal Comune e dal Contratto di Servizio e comunque con cadenza almeno settimanale.

ART 59 "CARICO E SCARICO DI MERCI"

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico o di trasbordo di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. In caso di inosservanza è tenuto a provvedere a propria cura e spese il destinatario della merce.
3. Se entrambi i soggetti obbligati sono inadempienti la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, che eserciterà la rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei responsabili.

ART 60 "VOLANTINAGGIO"

1. Per volantinaggio si intende la diffusione di messaggi informativi e/o pubblicitari mediante materiali cartacei, riviste e simili.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano e mediante l'introduzione in cassetta postale, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
3. E' vietato la dispersione dei volantini in luogo pubblico.
4. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.
5. Sono escluse dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le attività di volantinaggio per comunicazioni di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.
6. I volantini dovranno riportare in calce l'invito all'utente: "non disperdere nell'ambiente".



ART 61 "PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE"

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti, e da vegetazione infestante che potrebbero causare fattori di molestia al vicinato e favorire la proliferazione e la diffusione di insetti ed animali molesti.

2. A tale scopo i soggetti indicati al comma 1 devono adottare le opere ritenute necessarie dal Comune onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione, installando recinzioni o qualunque altro metodo per evitare l'abbandono di rifiuti.

3. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali lo scarico sia imputabile a titolo di dolo o colpa, è obbligato alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area eseguite da soggetti autorizzati, qualora il fatto ammesso sia a lui imputabile.

La rimozione dei rifiuti deve essere accompagnata da:

- la ripulitura delle aree e delle superfici imbrattate;
- i necessari interventi di disinfestazione qualora sia stata verificata la presenza di insetti ed animali molesti.

Qualora sia dimostrabile una diffusione dell'infestazione ad aree vicine pubbliche, il soggetto che ha causato la situazione di degrado sarà chiamato a contribuire finanziariamente agli interventi di mappatura e bonifica.

4. Le operazioni ed i tempi di cui al comma 3 saranno disposti previo avvio del procedimento con apposita Ordinanza del Dirigente competente ai sensi dell'art. 192 del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Dirigente dispone che il Gestore del Servizio esegua gli interventi di pulizia a cura e spese dell'Amministrazione Comunale che eserciterà rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

ART 62 "OPERE EDILI"

1. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

2. Anche le operazioni di pulizia devono avvenire adottando cautele analoghe a quelle previste nel comma precedente.



ART 63 "ANIMALI DOMESTICI"

1. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni.
2. qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti che, adeguatamente richiusi, potranno essere gettati negli appositi cassonetti per la raccolta indifferenziata o, anche nei cestini stradali.
3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica ai proprietari di cani accompagnatori di non vedenti o portatori di handicap.

ART 64 " CAROGNE DI ANIMALI"

1. E' fatto divieto inserire le carogne animali all'interno dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Urbani o abbandonarli su suolo pubblico.
2. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possano costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale.
3. Le carogne di animali giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua saranno raccolte a cura dell'Amministrazione Comunale.
E' possibile l'affidamento di tale servizio al Gestore, qualora abbia stipulato apposita convenzione o venga delegato dal Comune.
4. Le carogne di animali giacenti in aree private devono essere raccolte e smaltite a cura di chi ha in proprietà o in uso tali aree, tramite Ditte autorizzate e secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1174/2002 che sostituisce il D.Lgs. n. 508/92.
5. I detentori di animali da compagnia deceduti sono tenuti a conferirli a Ditte autorizzate ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, oppure a sotterrarli in terreni privati o in aree individuate allo scopo, quando sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile dagli animali agli uomini.

ART 65 CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. I pozzetti e le caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, elencate nel contratto di servizio, vengono mantenute pulite e libere dal Gestore del Servizio al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche.
2. E' fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.
3. Il Gestore del Servizio pubblico addebiterà a coloro che contravvengono la norma le spese degli interventi resisi necessari per ripristinare la funzionalità degli impianti.



ART 66 "ALTRI SERVIZI DI PULIZIA"

1. Rientra fra gli altri servizi di pulizia che possono essere svolti dal Gestore in base al Contratto di Servizio:

- a) innaffiamento e lavaggio delle strade;
- b) altri servizi individuati dal Comune;
- c) pulizia, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- d) pulizia e lavaggio della pavimentazione dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili, con frequenze stabilite dal Gestore del Servizio, anche su segnalazione del Comune e secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- e) pulizia delle aree verdi comunali aperte al pubblico non curate direttamente dai Settori specifici del Comune;
- f) rimozione del guano dal suolo pubblico o ad uso pubblico all'esterno dei fabbricati, fermo restando l'obbligo dei proprietari e conduttori degli edifici ad installare i dispositivi dissuasori per la sosta e l'annidamento di piccioni ed altri volatili.

ART 67 ATTIVITÀ STRAORDINARIE

1. Costituiscono attività straordinarie relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani:

- a) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- b) altri servizi affidati al Gestore del Servizio o altro soggetto abilitato ed autorizzato con atto del Sindaco o del Dirigente delegato, con relativo impegno di spesa, per motivi di sicurezza o igiene.

Il Gestore del Servizio o altro soggetto abilitato ed autorizzato provvede allo smaltimento di rifiuti secondo le norme di legge.

TITOLO VII GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ART 68 DISCIPLINA GENERALE

- 1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati
- 2. Per quanto concerne le operazioni e le modalità di raccolta, conferimento, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. n.



152/2006 e successive integrazione e correzioni.

3. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può promuovere servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi e nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ART 69 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

2. Il Comune ha facoltà di chiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate per il trattamento e smaltimento e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

ART 70 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 ed al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209:

a) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 208 e 210 del decreto legislativo 152/2006, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;

b) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno il successivo trasporto ai centri di cui alla precedente lett. a), qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

2. E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;

3. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999 n. 460.

ART 71 RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni non contaminati da residui di amianto devono essere avviati a smaltimento presso discariche per rifiuti inerti;



2. Se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso.

3. Per i rifiuti lapidei provenienti dai cimiteri si applica quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 72 OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

1. Il conferimento dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Assimilati deve avvenire esclusivamente secondo le modalità definite dal Comune e concordate con il Gestore del Servizio.

2. Nel caso della raccolta porta a porta, l'utenza ha l'obbligo di conferire il rifiuto solamente all'interno dei contenitori ad essa assegnati.

3. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei Centri di Raccolta Comunali attrezzati.

ART 73 DIVIETI GENERALI

1. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto, sull'intero territorio comunale.

2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto allo stato solido o liquido sulle aree pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto e autorizzato dal Comune.

3. E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve attendere lo svuotamento dei cassonetti.

4. E' vietato l'abbandono di rifiuti fuori dal perimetro dei Centri di Raccolta Comunali.

5. E' vietata la cernita e il recupero dei rifiuti e delle frazioni riciclabili collocati all'interno dei contenitori assegnati ed esposti dall'utenza.

6. È vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale ardente o non completamente spento, materiali metallici e non metallici ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, e rifiuti non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.

7. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali.



8. Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

9. E' fatto divieto manomettere o apporre scritte e manifesti sui contenitori di raccolta.

ART 74 SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.

2. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente regolamento (tabella B) sono riportati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste per le singole fattispecie, oltre alla somma da pagare in misura ridotta entro 60 giorni e le note accessorie di interpretazione.

3. La tabella B non è esaustiva di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni, per quanto non espressamente previsto in tabella, si applica comunque il punto 1 e 4 del presente articolo.

4. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari al doppio del minimo o se più favorevole ad un terzo del massimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e /o a materiali ed attrezzature di proprietà del gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato, delle maggiori spese sostenute.

6. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale, da dirigenti, funzionari ed ispettori del gestore del servizio pubblico.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla Legge Regionale 28 gennaio 1977, n. 10, è il Sindaco del Comune di Anzio, nel cui territorio è stata commessa la violazione.

ART 75 NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato dal Consiglio Comunale.



Tabella A: Sanzioni relative al regolamento per la DISCIPLINA e la GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI e della RACCOLTA DIFFERENZIATA

Riferimento normativo		Violazione	Sanzione in €		Pagamento entro 60 gg L. 689/81 art. 16	Note
	Regolamento		Minimo	Massimo		
Art.192 comma 1° in relazione all'art. 255 comma 1° D.L.vo 152/06	Art. 73 comma 2	Abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di privati a) Rifiuti urbani non ingombranti e non pericolosi; b) Rifiuti urbani ingombranti e rifiuti urbani pericolosi;	25,00 105,00	155,00 620,00	50,00 206,66	
Art.192 comma 1° in relazione all'art. 256 comma 2 D.L.vo 152/06		Abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di imprese				Notizia di reato alla Autorità Giudiziaria
	Art. 73 comma 4	Abbandono dei rifiuti in prossimità dei contenitori ma al di fuori degli stesse	25,00	500,00	50,00	
	Art. 73 comma 3 Art. 18 comma 3 Art. 23 comma 4	- Mancata chiusura dei coperchi dei cassonetti - Spostamento dei cassonetti dalla loro sede - Immissione nei cassonetti, di rifiuti sfusi od in sacchetti chiusi	25,00	500,00	50,00	
	Art. 34 comma 1	Introduzione nei cassonetti di raccolta, di imballaggi voluminosi (es. cartoni) non preventivamente sminuzzati o ridotti di volume	25,00	500,00	50,00	
	Art. 30 comma 1 Art. 72 comma 3	Conferimento di rifiuto oggetto di raccolta differenziata nei contenitori per rifiuti urbani indifferenziati (cassonetti)	25,00	500,00	50,00	



	Art. 13 comma 4 Art. 73 comma 4	Conferimento dei propri rifiuti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Anzio da parte di persone non residenti o di ditte non presenti nel suo territorio	25,00	500,00	50,00	
	Art. 22 comma 2 – a Art. 22 comma 2 – b Art. 22 comma 2 – c Art. 22 comma 2 – d Art. 22 comma 2 – e Art. 22 comma 2 – f Art. 22 comma 2 – g Art. 30 comma 1	Conferimento nei contenitori per rifiuti urbani indifferenziati: a. Rifiuti domestici ingombranti; b. Rifiuti pericolosi; c. Rifiuti speciali non assimilati; d. Sostanze allo stato liquido; e. Materiale in stato di combustione; f. Materiale che possano recare danno al personale e/o mezzi di raccolta e trasporto; g. Frazioni di rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata.	25,00	500,00	50,00	
	Art. 41 comma 2 a	Introduzione nei cassonetti per la raccolta differenziata, di rifiuti indifferenziati o non compatibili con la specifica destinazione di ciascun contenitore	25,00	500,00	50,00	
	Art. 41 comma 2 b	Abbandono di materiali secchi riciclabili soggetti a raccolta differenziata (vetro e lattine, contenitori in plastica, carta e cartone, dello scarto umido e dei RUP di origine domestica, pile, batterie esauste, farmaci scaduti) in prossimità degli specifici contenitori ma al di fuori dei medesimi	25,00	500,00	50,00	
	Art. 41 comma 2 c	Mancato conferimento di rifiuti di piccoli dimensioni (carta, pacchetti di sigarette, mozziconi di sigarette, biglietti dell'autobus) nei cestini getta-carte, con getto degli stessi nella pubblica via	25,00	500,00	50,00	
	Art. 59	Mancata pulizia del suolo resa necessaria a seguito di	25,00	500,00	50,00	



		operazioni di carico, scarico, trasbordo di merci e materiali				
	Art. 65 comma 2	Introduzione nei pozzetti e nelle caditoie di rifiuti di qualsiasi tipo	25,00	500,00	50,00	
	Art. 61 commi 1, 2 e 3	Omesso mantenimento della pulizia in luoghi di uso comune di fabbricati, aree scoperte private e terreni non edificati, omesso mantenimento degli stessi liberi da rifiuti	25,00	500,00	50,00	In caso di accumuli di rifiuti, anche ad opera di terzi o ignoti, può essere ordinata al proprietario o a chi ne abbia la disponibilità, la rimozione dei rifiuti e la pulizia dell'area, nonché l'adozione di idonei accorgimenti (ad es. recinzioni), atti ad impedire lo scarico abusivo dei rifiuti
	Art. 53 comma 1 Art. 53 comma 2 Art. 53 comma 1	Esercenti attività di vendita, o professionale, o di esercizio di somministrazione temporaneo con posteggio su aree pubbliche o private ad uso pubblico che omette di: a. Mantenere pulito il suolo assegnato e/o di raccogliere i rifiuti in appositi sacchi e contenitori per la raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune b. Separare i rifiuti di maggiore ingombro e sistemarli ordinatamente nell'area di mercato per la raccolta differenziata c. Eseguire le operazioni di raccolta e ordinata disposizione dei rifiuti entro un'ora del termine delle operazioni di vendita	25,00	500,00	50,00	Si vedano anche i regolamenti dei vari mercati rionali e le ordinanze per le fiere particolari
	Art. 53 comma 1	Esercenti attività di vendita, o professionale, o di esercizio di somministrazione temporaneo con posteggio su aree pubbliche o private ad uso pubblico che omette di rispettare le modalità di raccolta dei rifiuti stabilite dal gestore (ad es. utilizzo dei cassonetti destinati alle utenze domestiche)	25,00	500,00	50,00	
	Art. 60 comma 4	Lasciar cadere volantini al suolo o abbandonare al suolo volantini non distribuiti	25,00	500,00	50,00	
Art. 35 del Regolamento P.P.A. in relazione all'art. 24, 2° comma del		Lancio di volantini pubblicitari in luogo pubblico,				Il D.L.vo 507/93 si applica alla pubblicità



D.L.vo 507/93		o volantinaggio effettuato in maniera diversa da quanto previsto dal Regolamento Pubblicità e Pubbliche affissioni	206,00	1.549,00	412,00	di tipo commerciale, in caso di propaganda di altro tipo: ideologica, culturale ecc. si applica il regolamento (da € 25,00 a € 500,00 pagamento in misura ridotta € 50,00) in caso di propaganda elettorale si applica la normativa specifica
	Art. 63	Violazione al divido di: sporcare il suolo con escrementi di animali domestici, oppure omessa rimozione degli escrementi, oppure conferimento degli escrementi raccolti nei cestini stradali	25,00	500,00	50,00	
Art. 44 del Regolamento P.P.A. in relazione all'art. 24, 2° comma del D.L.vo 507/93		Applicazioni di manifesti e/o adesivi pubblicitari su contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti e sui contenitori porta-rifiuti	206,00	1.549,00	412,00	
	Art. 52 comma 3 Art. 73 comma 9	Violazione al divieto di imbrattare con scritte, disegni od altro i contenitori per la raccolta dei rifiuti ed i cestini getta-carta	25,00	500,00	50,00	È anche possibile agire ai sensi dell'art. 639 c.p. punibile a querela di parte, in questo caso del gestore o del Comune di Anzio
	Art. 64 comma 1 e 5	Abbandono di animali morti su suolo pubblico o all'interno dei contenitori di raccolta	25,00	500,00	50,00	La sanzione prevista dal regolamento è applicabile solo per piccoli animali domestici, in caso di animali da allevamento, il contravventore va identificato e deve essere avvertito il servizio veterinario della ASL RMH

ANZIO

Medaglia d'Oro al Merito Civile



Allegato 2 - Elenco dei materiali oggetto di raccolta o conferimento differenziato

Carta - Tetrapak
Cartone
Vetro
Pile
Medicinali scaduti
Multimateriale (plastica + lattine)
Accumulatori
Legno
Olio vegetale Olio
minerale
Pneumatici
Ferro
Prodotti tessili
Frigoriferi
Scarti Vegetali
Umido
Televisori - Computer
Tubi fluorescenti
Gas in contenitori a pressione
Indumenti
Vernici - Inchiostri
Altri tipi di plastica imballaggi in più materiali Terre
spazzamento c/o impianto Ecocentro
Ingombranti
Rifiuti costruzioni edilizie
Cartucce – Toner

IMBALLAGGI CONFORMI

ALIMENTARI

Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte ecc.
Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt ecc.
Confezioni rigide per dolci
Confezioni per alimenti in genere (affettati, formaggi, frutta, verdura)
Buste e sacchetti per alimenti (pasta, riso, patatine, caramelle, ecc.)
Vaschette porta uova, carne, pesce, gelati, yogurt, ecc. Reti per frutta e
verdura.
Cassette per prodotti ortofrutticoli
Film e pellicole

ANZIO

Medaglia d'Oro al Merito Civile



Barattoli per alimenti in polvere.
Coperchi

NON ALIMENTARI

Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa
Barattoli per il confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette, detersivi)
Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, articoli da ferramenta)
Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento
Reggette per legatura pacchi
Sacchi sacchetti buste
Vasi per vivaisti

FRAZIONI ESTRANEE

Qualsiasi manufatto non in plastica
Rifiuti ospedalieri (siringhe, sacche per plasma, ecc.)
Beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi)
Giocattoli
Custodie per CD
Piatti, bicchieri, posate in plastica
Canne per irrigazione
Articoli per l'edilizia
Barattoli per colle, vernici, solventi
Gruce appendiabiti
Posacenere bidoni e cestini portarifiuti
Componentistica ed accessori auto
Sacconi per materiale edile
Imballaggi con evidenti residui del contenuto